

I diritti delle donne nell'antichità e ai nostri giorni

Le indispensabili straniere

La studiosa Maria Paola Castiglioni invita a non generalizzare il ruolo della donna nella Grecia antica, scrivendo che:

“ non di donna, ma di donne greche bisognerebbe parlare, seguendole [...] nella loro traiettoria biografica, inserita ciascuna in un contesto sociale, politico ed economico che ne ha condizionato l'esistenza.

(M.P. Castiglioni, *La donna greca*, Il Mulino, Bologna 2019)

Certamente, però, **Greci e Romani mostrarono forme di discriminazione nei confronti del sesso femminile**, legate a pesanti pregiudizi sull'inferiorità, incapacità o addirittura pericolosità delle donne, se è vero che il poeta greco Euripide (v sec. a.C.) fa dire al suo personaggio Ippolito:

“ O Zeus, perché dunque hai messo tra gli uomini un ambiguo malanno, portando le donne alla luce del sole?

(Euripide, *Ippolito*, vv. 616-617, trad. it. di E. Cantarella, Feltrinelli, Milano 1981)

L'espressione **ambiguo malanno**, anche grazie agli studi della giurista Eva Cantarella, è ormai

simbolo della condizione femminile nell'antichità; a questa è però bene affiancare quella dello storico John Scheid che ha definito le donne antiche **indispensabili straniere**. Infatti l'indispensabilità del loro ruolo biologico, ma anche delle loro funzioni nella sfera familiare, economica, sacerdotale è riconosciuta da Greci e Romani; eppure le donne, anche libere e “cittadine”, sono considerate ai margini del contesto politico-sociale, al pari degli stranieri. Tale marginalità avrebbe origini naturali, come afferma, tra gli altri, l'agronomo latino Columella (I sec. d.C.):

“ La donna, per natura, deve occuparsi della manutenzione della casa, l'uomo è invece destinato all'attività forense e al lavoro all'aria aperta.

(Columella, *L'Agricoltura*, 12, Prefazione)

Riassumiamo ora brevemente, soprattutto **dal punto di vista giuridico**, la condizione delle donne libere e “cittadine” ad Atene e a Roma, ricordando comunque come sempre **erano loro preclusi i diritti politici attivi** (partecipare con il proprio voto alle scelte dello Stato) e **passivi** (essere elette a cariche pubbliche).

AD ATENE

Considerate **prive di capacità giuridica**, le donne ateniesi necessitavano della tutela del parente maschio più prossimo (padre, fratello o marito). Ne conseguivano alcune limitazioni nei diritti: ad esempio **non potevano agire in tribunale** come parti e anche il loro diritto di testimonianza era marginale. Inoltre erano escluse dal **diritto di proprietà**, limitato ai maschi, e perciò non potevano stipulare atti che superassero il valore di un medimno d'orzo (circa 50 litri), né **fare testamento**.

Nonostante queste forti limitazioni in ambito matrimoniale, culturale e lavorativo, un settore cui era riservato maggior prestigio era quello della **sfera religiosa**, in quanto le donne potevano ricoprire importanti sacerdozi. Abbiamo inoltre notizia di donne influenti sulla **politica ateniese**, per quanto in forma indiretta: tra loro Elpinice, sorella di Cimone, e Aspasia, concubina di Pericle.

◀ **Pittore di Leningrado, Donna che lavora in una bottega di vasai, ca 470 a.C., hydria attica a figure rosse** (Vicenza, Collezione Intesa Sanpaolo). Le donne nel mondo greco si dedicavano in genere a ruoli domestici e svolgevano raramente mestieri artigianali; in alcuni casi però, in assenza di figli maschi, potevano ereditare la bottega del padre. Secondo alcuni studiosi, quindi, la donna con abiti raffinati, raffigurata nella decorazione di questa *hydria*, potrebbe essere la proprietaria della bottega artigianale.



PODCAST
I diritti
delle donne



A ROMA

A differenza che ad Atene, a Roma le donne **avevano capacità giuridica** che si concretizzava nei diritti (legati allo *ius civile*) di ereditare, possedere beni, fare testamento ecc. Tuttavia questo riconoscimento raramente si traduceva di fatto in una maggiore autonomia in quanto si riteneva necessario che la donna dovesse comunque agire sotto una **tutela maschile**, come testimoniato da quanto scrive il giurista Gaio:

“in molti articoli della nostra legislazione la condizione femminile è inferiore a quella maschile.

(Gaio, *Digesto*, 1, 5, 9)



In realtà, con Augusto, lo *ius trium liberorum* (“diritto dei tre figli”) liberava le donne che avessero avuto tre figli dalla tutela, che poi si ridusse a pura formalità; col tempo, dunque, si afferma l’idea che la donna possa agire al di fuori della *potestas* (“potestà”) del padre, della *manus* (“autorità”) del marito o della tutela di terzi; in età imperiale ci si imbatte così in alcune donne autonome (oltre alle imperatrici) anche se i giuristi non sempre concordano sul perimetro della loro indipendenza.

Tra le donne più influenti della storia romana annoveriamo: per l’età repubblicana, **Cornelia**, l’austera madre dei Gracchi, prima donna a Roma a meritarsi una statua; per l’età imperiale, **Messalina**, influente prima moglie dell’imperatore Claudio e madre di Britannico, e **Agrippina**, la potentissima madre di Nerone.

▲ Messalina, moglie di Claudio, con il figlio Britannico, 45 d.C., marmo (Parigi, Musée du Louvre).

▼ Manifestanti alla marcia per i diritti delle donne il 21 gennaio 2017 a Londra.



E oggi?

La nostra Costituzione contiene una norma che sancisce l’uguaglianza tra i sessi:

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Pertanto, uomini e donne sono parificati nell’esercizio dei diritti politici attivi e passivi:

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Art. 51

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. [...]

Queste “pari opportunità” debbono essere rispettate in ogni ambito, compreso quello lavorativo, tutelando anche il diritto alla maternità:

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. [...]

ADESSO TOCCA A TE

- Alla luce di quanto proposto in questa scheda, ad alcuni spunti presenti nel manuale, alle ricerche sul web o alla consultazione della bibliografia suggerita, crea una **presentazione in PPT** che confronti i diritti delle donne antiche con quelli garantiti dalla nostra Costituzione. Puoi arricchirlo con spunti derivati da letture o dall’eventuale studio del Latino e del Greco.

BIBLIOGRAFIA

E. Cantarella, *L’ambiguo malanno. La donna nell’antichità greca e romana*, Feltrinelli, Milano 1981 (con numerose riedizioni); F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Il Mulino, Bologna 2002; M.P. Castiglioni, *La donna greca*, Il Mulino, Bologna 2019; G. Duby, M. Perrot, *Storia delle donne. L’antichità*, a cura di P. Schmitt Pantel, Laterza, Roma-Bari 1990 (con numerose riedizioni).